



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**8/2016**

**Gennaio/8/2016 (\*)**

**Napoli 27 Gennaio 2016**

***La Commissione per gli interPELLI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il documento di prassi n° 16 del 29 dicembre u.s., ha fornito importanti precisazioni in merito al ruolo del "preposto alla sorveglianza dei ponteggi" così come statuito dal D. Lgs. n° 81/2008.***

La Commissione per gli interPELLI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta al quesito inoltrato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta individuazione della figura del **preposto alla sorveglianza dei ponteggi**, ai suoi compiti ed alla formazione necessaria per ricoprire tale ruolo.

*In primis*, la Commissione, con l'interPELLO n° 16 del 29 dicembre 2015, ha evidenziato che il preposto è la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

L'art. 136 co. 6 del D. Lgs. n° 81/2008, prevede inoltre che "il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S. ad

*opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.*

Alla luce di tale dettato normativo, la Commissione evidenzia che **la figura del preposto non è obbligatoria** ma, *ex adverso*, rappresenta una scelta del datore di lavoro da effettuare **in base all'organizzazione ed alla complessità aziendale**. Il preposto, infatti, è un **soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, anche se limitato, ed in possesso di adeguate competenze professionali, messe a disposizione del datore di lavoro allorché lo stesso non possa sovrintendere personalmente alle attività lavorative e/o controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite**.

Pertanto, **la necessità di individuare uno o più preposti è strettamente correlata all'organizzazione aziendale e frutto di una libera scelta del datore di lavoro**. Nello svolgimento delle operazioni per le quali la normativa esplicitamente richiede la presenza del preposto (ad esempio per il montaggio e smontaggio delle opere provvisorie, per l'esecuzione di lavori di demolizione, per il montaggio e/o smontaggio dei ponteggi) lo stesso datore di lavoro può ben ricoprire tale ruolo **a condizione di aver frequentato gli appositi corsi di formazione** (ove previsti dalla normativa).

Allo stesso modo, il preposto presente durante lo svolgimento delle **attività “pericolose”**, quali la costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili, per i quali è ugualmente richiesta la presenza di tale figura – ex art. 149 co. 2 D. Lgs. n° 81/2008 -, può essere lo stesso datore di lavoro.

In ultimo, il Ministero del Lavoro ricorda che anche i **lavori di demolizione nei cantieri edili** devono essere seguiti da un preposto **al fine di non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle (eventualmente) adiacenti** – ex art. 151 della prefata norma.

E' evidente che, **in base al tipo di attività da supervisionare, il preposto, sia nel caso in cui sia un soggetto terzo, sia nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, è tenuto alla specifica formazione** prevista dal Decreto Delegato n° 81/2008.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**